

## **L’AFFIDO FAMILIARE**

*Gentile avvocato,*

*sono una giovane madre di famiglia e mi occupo a tempo pieno dei miei due figli di 9 e 5 anni; mio marito è funzionario di banca.*

*Avvicinandosi il Natale, come ogni anno, le iniziative di solidarietà si moltiplicano a dismisura tanto da lasciarci a volte disorientati in ordine a dove e verso quale direzione convogliare i nostri aiuti. Ultimamente, attraverso la nostra Parrocchia abbiamo accolto nella nostra famiglia, per circa due mesi, un bimbo proveniente dalla Bielorussia di 9 anni che ora è ritornato in patria e tornerà l’anno prossimo, forse per un periodo più lungo.*

*L’iniziativa e soprattutto l’esperienza vissuta è stata complessa ma speriamo positiva per il minore e molto arricchente sul piano umano anche per noi. Vorremmo però aiutare, allo stesso modo, un bimbo italiano, magari attraverso l’istituto dell’affido familiare. E’ possibile avere informazioni precise circa i requisiti per la domanda nonché qualche ulteriore specificazione in ordine a cosa consista esattamente questo istituto?*

Anna e Carlo di Capizzone

L’affidamento familiare esisteva in passato sotto molteplici forme, essendo presente nella cultura sociale la possibilità di custodire i minori fuori dalla famiglia d’origine a scopo di allevamento, educazione o apprendistato (si pensi ad esempio al baliatico o al discepolato).

L’affidamento familiare è stato rivalutato e regolamentato dalla Legge 184/1983, che ne ha fatto un istituto autonomo, con una propria identità e specifiche finalità, non propedeutico, ma anzi alternativo rispetto all’adozione.

La legge istitutiva dell'affidamento familiare afferma all'art. 1 che il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale principio non è tuttavia inderogabile in quanto esso deve essere inteso che la collocazione del minore al di fuori della famiglia deve porsi come estremo rimedio e che il ritorno del minore nel suo ambiente naturale deve essere un obiettivo da seguire in ogni caso in cui sia possibile. L'affidamento è infatti un istituto temporaneo che inizia allorché il minore sia “ *temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo*” ed è destinato a concludersi con il ritorno del minore nella famiglia d'origine, **ritorno che l'affidatario deve agevolare e favorire.**

Il minore che si dovesse trovare in queste condizioni, può essere quindi affidato ad un'altra famiglia, ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'affidatario deve riservare al minore affidato lo stesso trattamento che riserverebbe o riserva ai propri figli, curando che esso sia adeguato al proprio tenore di vita ed all'ambiente sociale da lui frequentato e deve adempiere ai compiti educativi con una diligenza non inferiore a quella ordinaria.

Peraltro, in tale compito, l'affidatario deve tener conto delle indicazioni dei genitori del minore affidato a meno che essi non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà o abbiano avuto una condotta pregiudizievole ai figli.

L'inidoneità dell'ambiente familiare può consistere nell'assenza per lunghi periodi dei genitori, o da difficoltà degli stessi causate da malattie, condizioni di alcolismo o tossicodipendenza.

L'affidamento è disposto dal servizio sociale territoriale esistente presso i Comuni, le Province e le ASL, previo consenso dei genitori o del tutore ed è reso esecutivo dal giudice tutelare con decreto. Oltre ai genitori ed al tutore, i

servizi devono ascoltare anche il minore che abbia compiuto gli anni 12 e possono ascoltarlo anche se di età inferiore.

La temporaneità è l'elemento che contraddistingue l'affidamento familiare. Con il provvedimento di affido deve essere infatti indicato anche il periodo di presumibile durata che, secondo un recente progetto di legge, non dovrebbe superare i due anni; nel medesimo provvedimento debbono altresì essere indicati i servizi sociali cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare ed il Tribunale per i Minorenni dell'andamento dell'affido e di ogni problema che possa insorgere nella sua attuazione.

Come già chiaramente emerge da quanto sopra brevemente esposto, l'istituto dell'affido familiare, come ipotizzato dalla legge 184, è un atto di coraggio del legislatore, una scommessa sul senso di responsabilità della collettività e sul buon funzionamento dei servizi sociali territoriali.

Per poter dare nella prassi i frutti sperati, aiutando i minori e le loro famiglie a superare i momenti di difficoltà, esso richiede che vi siano persone disposte, senza alcuna motivazione egoistica, neppure nascosta o inconscia, ad accogliere i minori, nonché che i servizi sociali siano efficienti ed in grado di svolgere adeguatamente i delicati compiti loro affidati.

Mi auguro quindi di poter annoverare anche la Vostra famiglia tra quelle dotate di quel senso solidaristico "puro" richiesto dal legislatore per poter colmare, almeno in parte, i bisogni di protezione, tenerezza ed amore dei minori bisognosi; esigenze tutte basilari alle quali ogni bambino del mondo ha necessità e diritto di aspirare.